

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 239

presentata dai Consiglieri regionali
SCHIRRU- MULA - MAIELI - SATTA Giovanni - LANCIONI - USAI - FANCELLO

il 12 gennaio 2021

Istituzione del Servizio regionale di vigilanza ecologica volontaria

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce dalla volontà di rispondere concretamente alle esigenze e ai bisogni dei cittadini e delle istituzioni, in considerazione delle oggettive difficoltà nella gestione, sotto il profilo ambientale, del territorio sardo, preso atto dell'importante funzione delle associazioni regionali di volontariato impegnate nella salvaguardia dell'ambiente.

L'esigenza di sensibilizzare i cittadini nella cura e nella salvaguardia dei propri territori, in simbiosi con la natura stessa, ha comportato la necessità di istituire anche in Sardegna il Servizio regionale di vigilanza ecologica volontaria, svolto da Guardie ecologiche volontarie (GEV), cittadini che mettono a disposizione il proprio tempo svolgendo a titolo gratuito funzioni di tutela del territorio, informazione, prevenzione e vigilanza.

A proporre al Presidente della Regione la nomina dei propri aderenti alle GEV, previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e superamento di un esame finale, sono le citate associazioni.

Le GEV, nell'espletamento della loro attività, svolgono funzioni di polizia amministrativa in qualità di pubblici ufficiali ed esercitano i poteri di accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

In merito agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, necessari per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento delle GEV, nonché per le ulteriori spese, quali la fornitura dei tesserini attestanti la nomina a GEV, si rappresenta che gli stessi sono stati quantificati in euro 100.000 tenuto conto del numero delle associazioni di tutela ambientale iscritte nel Registro generale del volontariato, delle attività di formazione e aggiornamento da organizzare, dei tesserini da rilasciare.

Il testo della proposta di legge si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 statuisce l'oggetto e le finalità da raggiungere.

L'articolo 2 disciplina la finalità del Servizio regionale di vigilanza ecologica volontaria che si esplica, prevalentemente, in attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, vigilanza e collaborazione con le forze dell'ordine, enti e organismi titolari di funzione di tutela ambientale.

L'articolo 3 disciplina la nomina delle Guardie ecologiche volontarie (GEV) da parte del Presidente della Regione o dell'Assessore della difesa dell'ambiente suo delegato.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di nomina a GEV e la formazione che gli aspiranti GEV devono seguire per l'ottenimento dell'attestato di idoneità.

L'articolo 5 disciplina la revoca della nomina.

L'articolo 6 dispone sul coordinamento delle GEV.

L'articolo 7 istituisce, in capo all'Assessorato della difesa dell'Ambiente, l'elenco delle GEV.

L'articolo 8 dispone il controllo sull'attuazione della legge e la valutazione dei risultati ottenuti.

L'articolo 9 detta la norma finanziaria.

L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione, con la presente legge, istituisce e disciplina il Servizio regionale di vigilanza ecologica volontaria nell'intento di riconoscere la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente in un contesto di collaborazione tra la stessa Regione, gli enti regionali, gli enti locali e le associazioni di tutela ambientale riconosciute ed iscritte nel Registro generale del volontariato istituito presso la Presidenza della Regione.

Art. 2

Servizio regionale di vigilanza ecologica volontaria

1. La vigilanza ecologica volontaria consiste in un servizio di informazione, prevenzione e controllo, e di repressione degli illeciti amministrativi, finalizzato alla corretta ed efficace applicazione delle norme vigenti in materia di protezione degli animali, della flora, dell'ambiente, dell'igiene urbana, delle discariche abusive, del paesaggio, della salute umana e dei beni culturali e storici.

2. Il Servizio regionale di vigilanza ecologica volontaria si esplica tramite:

- a) l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini sulla normativa vigente in materia di tutela ambientale e sui criteri, mezzi e comportamenti atti alla realizzazione della stessa;
- b) la vigilanza sullo stato di conservazione della natura e sull'ambiente, unitariamente considerato, al fine di prevenire ed accertare le violazioni di disposizioni in materia ecologica ed ambientale nei limiti e nelle forme previste dalla presente legge;
- c) la collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza di carattere

- ecologico, svolta nell'ambito dell'attività di protezione civile, con particolare riferimento alle attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi così come previsto nel Piano regionale di prevenzione;
- d) la collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati ed informazioni finalizzati al monitoraggio ambientale;
 - e) la collaborazione con altri enti ed organismi, titolari di funzione di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento di reati contro il patrimonio ambientale.

3. L'attività di vigilanza ecologica è svolta da personale volontario appartenente alle Associazioni di tutela ambientale, al quale è riconosciuta la qualifica di Guardia ecologica volontaria, di seguito denominata GEV, previa partecipazione ai corsi di formazione e superamento dell'esame finale di cui all'articolo 4, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
- c) aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado o aver prestato servizio per un periodo non inferiore agli anni dieci nelle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza);
- d) non aver riportato condanne penali;
- e) non aver subito sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia ambientale.

4. Le GEV, nell'espletamento della loro attività, svolgono funzioni di polizia amministrativa in qualità di pubblici ufficiali ed esercitano i poteri di accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. L'espletamento del Servizio di vigilanza ecologica svolto da GEV non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e comunque non costituisce prestazione di lavoro subordinato o autonomo, essendo effettuato in forma spontanea e gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'at-

tività prestata, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

6. Le GEV svolgono la propria attività secondo le modalità previste dalle Associazioni di tutela ambientale di appartenenza, sottoposte ad approvazione del Presidente della Regione, anche in collaborazione con gli enti convenzionati di cui all'articolo 6.

7. Ciascuna GEV deve:

- a) portare il distintivo e l'uniforme, conformi al modello approvato dalla Giunta regionale;
- b) assicurare almeno dieci ore di servizio al mese comunicando preventivamente all'associazione di cui fa parte la propria disponibilità per giornate e orari;
- c) prestare il servizio nei modi, luoghi e orari assegnati;
- d) qualificarsi esibendo il tesserino personale;
- e) redigere in forma chiara e completa i rapporti di servizio e i verbali di accertamento, facendoli pervenire sollecitamente al responsabile dell'ufficio competente presso l'ente interessato;
- f) informare obbligatoriamente l'autorità giudiziaria di ogni fatto di rilevanza penale;
- g) usare con perizia e diligenza i mezzi in dotazione;
- h) partecipare con regolarità ai corsi di aggiornamento.

Art. 3

Nomina delle GEV

1. Le associazioni di tutela ambientale propongono al Presidente della Regione la nomina a GEV di propri aderenti per lo svolgimento di funzioni di vigilanza sull'osservanza delle norme statali, regionali, degli enti locali e dell'Unione europea; essa è disposta per ambiti di materie omogenee corrispondenti agli indirizzi stabiliti per i corsi di formazione delle GEV.

2. La nomina avviene con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore regio-

nale della difesa dell'ambiente suo delegato, che definisce anche i compiti specifici che ciascuna GEV è chiamata a espletare in relazione alle diverse normative ambientali. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

3. La Regione rilascia il tesserino, attestante la nomina a GEV, conforme al modello approvato dalla Giunta regionale.

Art. 4

Corsi di formazione e aggiornamento delle GEV. Esame finale e attestato di idoneità

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con propria deliberazione, disciplina i corsi di formazione specifica delle GEV, organizzati dalla stessa Regione al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza, e l'esame finale definendone i tempi, le modalità e i soggetti attuatori.

2. Al superamento dell'esame finale è subordinato il rilascio dell'attestato di idoneità.

3. I corsi di aggiornamento periodico sono obbligatori.

Art. 5

Revoca della nomina a GEV

1. Le associazioni di tutela ambientale possono in qualsiasi momento presentare al Presidente della Regione richiesta motivata di revoca della nomina a GEV dei loro aderenti.

2. Il Presidente della Regione revoca la nomina a GEV a coloro che non siano più in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3, e a coloro che non frequentano regolarmente i corsi di aggiornamento periodico. La nomina a GEV è inoltre revocata per gravi o reiterate inadempienze, irregolarità o difformità del servizio.

Art. 6

Coordinamento delle GEV

1. L'attività delle GEV è coordinata dalle province, in accordo con le associazioni interessate che possono stipulare convenzioni con enti pubblici regionali e locali per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.

2. In caso di stipula delle convenzioni di cui al comma 1 con enti pubblici locali, il coordinamento spetta agli stessi, in accordo con le associazioni interessate.

Art. 7

Elenco regionale delle GEV

1. L'elenco regionale delle GEV, abilitate all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, è istituito presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

Art. 8

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente legge che documenta, tra i vari aspetti:

- a) la distribuzione quantitativa delle GEV sul territorio regionale e le variazioni intervenute nel periodo di riferimento, distinguendo per associazione di appartenenza e distribuzione territoriale;
- b) le attività di formazione e aggiornamento fruite dalle GEV;
- c) le attività svolte annualmente dalle GEV;
- d) le modalità organizzative del servizio e i risultati ottenuti in modo da individuare le migliori pratiche in uso e le modalità di prevenzione o superamento delle criticità.

2. Le associazioni interessate forniscono alla Giunta regionale i dati e le informazioni utili alla predisposizione della relazione di cui al comma 1.

3. La relazione e i relativi atti che ne concludono l'esame sono pubblicati nel sito web

del Consiglio regionale.

Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 100.000 annui a partire dal 2021, si fa fronte mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche).

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURAS.